



COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.org.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 15-04-2022

Oggetto:	Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità TARI per il Comune di Ilbono - periodo 2022-2025 decorrente dall'anno 2023 - (Art. 3 - TQRIF, allegato A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente Territorialmente Competente.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di aprile alle ore 15:10, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

Murru Giampietro	P	Pisu Stefano	P
Stochino Flavio	P	Manca Maria Mirella	P
Lai Carla	P	Cerina Rocco	P
Depau Arianna	P	Locci Alessia	P
Piroddi Mario	P	Olivieri Fausto	P
Depau Mirella	P	Ibba Loredana	A
Piroddi Emiliano	A		

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 3

Il Sig. Murru Giampietro in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Mameli Giacomo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola i seguenti obblighi di servizio:

Il per la qualità contrattuale:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

• per la qualità tecnica:

- a) Continuità e regolarità del servizio;
- b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il quale ha previsto all'art 3 comma 5 sexiesdecies il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.05.2022;
- l'art. 3 comma 5- quinquies della L. 15 2022, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TAR e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà eventualmente degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore

dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...];

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";*

DATO ATTO CHE con la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 si approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale la Giunta Regionale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente.

CONSIDERATO CHE alla data odierna, la Regione Autonoma della Sardegna non ha dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto, pertanto, il Comune di Ilbono è il soggetto che a tutt'oggi svolge anche le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"*(da adattare in base all'organo ritenuto di competenza);

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *"la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";*

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio n. 1, anche in ragione della necessità di evitare un aumento eccessivo dei costi del servizio;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema 1 "livello qualitativo minimo";

DATO ATTO CHE allo stato attuale, l'attività del servizio in essere permette il rispetto dei livelli minimi da garantire con lo schema di cui al punto 1, tuttavia si ritiene opportuno per l'Ente una riserva della facoltà di rivedere il servizio in ragione della sua rispondenza ai requisiti con decorrenza 01/01/2023, provvedendo, nel caso, all'adeguamento dei costi di cui al PEF 2022-2025 o mediante l'inserimento nel piano in prima approvazione o in sede di revisione infrannuale,

VISTO il parere favorevole, espresso in data odierna dal sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici) Favorevoli n. 08 (otto) Astenuti n. 03 (Cerina, Locci e Olivieri)

DELIBERA

1. **di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema 1 "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
2. **di dare atto** che il livello minimo di prestazioni di cui al punto precedente dovrà essere garantito con decorrenza 01/01/2023;
3. **di dare atto** che, allo stato attuale, l'attività del servizio in essere permette il rispetto dei livelli minimi da garantire con lo schema di cui al punto 1, tuttavia l'Ente si riserva la facoltà di rivedere il servizio in ragione della sua rispondenza ai requisiti con decorrenza 01/01/2023, provvedendo, nel caso, all'adeguamento dei costi di cui al PEF 2022-2025 o mediante l'inserimento nel piano in prima approvazione o in sede di revisione infrannuale;
4. **di trasmettere** ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle eventuali determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Murru Giampietro

Il Segretario Comunale
Mameli Giacomo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarità tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 08-04-22

Il Responsabile del Servizio

Pistis Mauro

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarità contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ilbono 08-04-22

Il Responsabile del Servizio

Casu Piero Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

Ilbono,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mameli Giacomo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.